



Comune di Iseo
Provincia di Brescia

ORIGINALE

Codice Ente 10335

DELIBERAZIONE N. 45 del 15-02-2021

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA PER L'ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **quindici** del mese di **febbraio** alle ore 12:00 nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e nel rispetto dei Protocolli di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

MARCO GHITTI	SINDACO	Presente
CRISTIAN QUETTI	VICE SINDACO	Presente
MARIA ANGELA PREMOLI	ASSESSORE	Presente
Giovanna Prati	ASSESSORE	Presente
PIERANGELO MARINI	ASSESSORE	Presente

Totale presenti 5 Totale assenti 0

Assiste il VICE SEGRETARIO DOTT.SSA LAURA MAZZUCHELLI, la quale provvede all'appello e alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il DOTT. MARCO GHITTI nella Sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Seguito G.M. n. 45 del 15-02-2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA PER L'ANNO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con il D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dall'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni nella L. n. 214 del 22.12.2011 e successive integrazioni e modificazioni;

Atteso che la Legge n. 160 del 27.12.2019, nei commi da 738 a 783 dell'art. 1, ha ridefinito una nuova disciplina dell'imposta abrogando contestualmente la normativa precedente, disponendo, tra l'altro, l'unificazione dei due tributi previgenti (IMU e TASI);

Visto quanto disposto dai commi da 748 a 755 della Legge n. 160 del 27.12.2019, con riguardo alle misure d'aliquote ivi stabilite ed alle possibilità di modificazione delle stesse;

Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30/12/2019 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

- a) 0,90% aliquota di base;
- b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Precisato che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.06.2020 è stato esaminato ed approvato il "Regolamento per l'applicazione della nuova IMU – Imposta Municipale Propria", finalizzato all'applicazione delle modifiche applicate alla normativa in materia;

Rilevato che con deliberazione di C.C. n. 35 del 30.09.2020 venivano stabilite le aliquote relative alla "Nuova IMU – Imposta Municipale Propria" per l'anno 2020;

Di stabilire che dall'importo dell'IMU dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 a titolo di detrazione, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Ritenuto, pertanto, di determinare, per l'anno 2021, le aliquote per detta imposta, nell'intento di perseguire la sostanziale conferma di quelle vigenti nell'anno 2020 tenuto conto dell'unificazione intervenuta tra IMU e TASI, e con il presupposto di mantenere l'invarianza del gettito previsto.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle

finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Richiamato il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 3-bis dell'art. 106, che ha previsto il differimento al 31 gennaio 2021 l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, nonché il decreto del Ministro dell'Interno, datato 13 gennaio 2021, che ha ulteriormente differito l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021, allineando i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Dato che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di garantire un'invarianza di gettito rispetto a quanto incassato nell'annualità 2020;

Considerato che dalle stime operate dall'Ufficio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

Abitazione principale e assimilate (Cat. da A2 ad A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)	esente
Abitazione principale di pregio (Cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)	6 ‰
Abitazione concessa in comodato gratuito (tranne Cat. A1, A8, A9) riduzione 50% base imponibile	9 ‰
Immobili locati a canone concordato (riduzione al 75%)	9 ‰
Altre abitazioni - immobili Cat. A (tranne A/10)	9 ‰
Cat. A/10 - Uffici e studi privati	9 ‰
Cat. C/1 - Negozi e botteghe	9 ‰
Cat. C/2 - Magazzini e locali di deposito	9 ‰
Cat. C/3 - Laboratori per arti e mestieri	9 ‰
Cat. B, C/4, C/5 - Fabbricati comuni	9 ‰
Cat. C/6, C/7 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse - Tettoie	9 ‰
Cat. D, tranne D/5 e D/10 - Immobili industriali e commerciali	9 ‰
Cat. D/5 - Istituti di credito ed assicurazioni	9 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (D/10)	esente
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (Cat. A, C/2, C/6, C/7)	esente
Beni Merce - Realizzati da Imprese Edili, destinati alla vendita e rimasti invenduti	esente
Aree fabbricabili	9 ‰
Terreni	esente
Terreni agricoli	esente
Terreni agricoli posseduti e condotti da operatori iscritti a previdenza agricola	esente

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che attribuisce all'ente locale la competenza in merito alla deliberazione delle aliquote dei tributi di loro competenza;

Considerato che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

1. di sottoporre all'esame della prossima seduta del Consiglio Comunale, la determinazione delle seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta "Nuova IMU – Imposta Municipale Propria" per l'anno 2021:

Abitazione principale e assimilate (Cat. da A2 ad A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)	esente
Abitazione principale di pregio (Cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)	6 ‰
Abitazione concessa in comodato gratuito (tranne Cat. A1, A8, A9) riduzione 50% base imponibile	9 ‰
Immobili locati a canone concordato (riduzione al 75%)	9 ‰
Altre abitazioni - immobili Cat. A (tranne A/10)	9 ‰
Cat. A/10 - Uffici e studi privati	9 ‰
Cat. C/1 - Negozi e botteghe	9 ‰
Cat. C/2 - Magazzini e locali di deposito	9 ‰
Cat. C/3 - Laboratori per arti e mestieri	9 ‰
Cat. B, C/4, C/5 - Fabbricati comuni	9 ‰
Cat. C/6, C/7 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse - Tettoie	9 ‰
Cat. D, tranne D/5 e D/10 - Immobili industriali e commerciali	9 ‰
Cat. D/5 - Istituti di credito ed assicurazioni	9 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (D/10)	esente
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (Cat. A, C/2, C/6, C/7)	esente
Beni Merce - Realizzati da Imprese Edili, destinati alla vendita e rimasti invenduti	esente
Aree fabbricabili	9 ‰
Terreni	esente
Terreni agricoli	esente
Terreni agricoli posseduti e condotti da operatori iscritti a previdenza agricola	esente

2. di confermare che dall'importo dell'IMU dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 a titolo di detrazione, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3. di confermare che i terreni agricoli sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, in quanto il Comune di Iseo è compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
4. di precisare che le aliquote e detrazioni di cui sopra decorrono dal 1 gennaio 2021;
5. di stabilire che:

- a. il versamento dell'IMU deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi;
 - b. la scadenza di pagamento del tributo è fissata per il 16 giugno (prima rata) e 16 dicembre (seconda rata).
6. di inviare la presente deliberazione tariffaria avente valore regolamentare, relativa alle entrate tributarie degli enti locali deve essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
8. di prendere atto dei pareri favorevoli resi, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, dai Responsabili dei Servizi.

Seguito G.M. n. 45 del 15-02-2021

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

II SINDACO
DOTT. MARCO GHITTI

II VICE SEGRETARIO
DOTT.SSA LAURA MAZZUCHELLI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)